



**COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI**

**CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE**

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE  
CON DISABILITÀ DENOMINATA "ROSANNA BENZI", PRESSO LOCALI DI CIVICA  
PROPRIETA' SITI IN GENOVA - VIA FIASSELLA 3 INT. 4 (CIG. 8201445E81)**

## Sommario

Articolo 1 - Oggetto .....	3
Articolo. 2 Importo – Durata – Opzioni e Rinnovi .....	3
Articolo. 2.1 - Durata .....	4
Articolo. 2.2 - Opzioni e Rinnovi .....	4
Articolo 3 - Obiettivi e prestazioni del servizio.....	5
Articolo. 4 - Destinatari.....	5
Articolo. 5 - Modalità di accesso alla Comunità alloggio.....	6
Articolo. 6 - Organizzazione del servizio e compiti dell'Aggiudicatario.....	6
Articolo. 7 - Utenze.....	6
Articolo. 8 - Personale .....	7
Articolo. 9 - Obblighi dell'Aggiudicatario.....	7
Articolo. 10 - Obblighi del Comune .....	9
Articolo. 11 - Corrispettivo e modalità di pagamento.....	9
Articolo. 12 - Controlli .....	11
Articolo. 13 – Penali.....	11
Articolo. 14 - Inadempienze e risoluzione del contratto.....	12
Articolo. 15 – Subappalto .....	13
Articolo. 16 - Norme di Sicurezza .....	13
Articolo. 17 - Responsabilità.....	14
Articolo. 18 - Trattamento dei dati personali.....	14

## **Articolo 1 - Oggetto**

Il Comune di Genova mette a disposizione i locali siti in via Fiasella 3 int.4 completi degli arredi di cui all'allegato L e con utenze a carico della Civica Amministrazione (escluse quelle telefoniche).

Tali locali di proprietà comunale non sono sede di uffici/servizi comunali.

La struttura è sita al primo piano con ascensore ed è composta da:

1 ingresso, 1 sala adibita a spazio comune dotata di impianto di condizionamento d'aria, 1 cucina, 7 camere (di cui 6 per gli utenti ed 1 per il personale), 4 bagni (di cui 3 attrezzati per disabili), con accensione luce elettrica automatica, 1 ufficio, 1 locale caldaia, 1 dispensa, 1 vano che ospita l'ascensore ad uso esclusivo della Comunità Alloggio.

Sono altresì a disposizione della Comunità Alloggio:

al piano terreno: 1 locale tecnico occupato dall'ascensore (su Via Malta) da cui si può accedere direttamente in Comunità Alloggio.

al piano sotterraneo: 1 vano ascensore e 1 locale cisterna acqua.

Alla scadenza della gestione l'immobile dovrà essere riconsegnato nello stato di fatto in cui attualmente si trova, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla cura e dell'efficienza degli arredi.

Costituisce oggetto del presente accordo quadro la gestione della Comunità alloggio per persone con disabilità denominata "Rosanna Benzi", con l'erogazione di prestazioni assistenziali e di assistenza alberghiera di tipo familiare, autorizzata con provvedimento n. 37 del 14 febbraio 2002 ai sensi della legge Regione Liguria n. 20/1999 per numero otto posti totali.

Attualmente sono occupati sei posti a carattere residenziale definitivo e sono occupati saltuariamente due posti a carattere residenziale temporaneo.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizio che sarà effettivamente ordinata. Pertanto l'aggiudicatario non può esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di servizi rispetto a quelli previsti.

L'assegnatario si impegna a stipulare i contratti alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite massimo complessivo di importo previsto e per il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

## **Articolo. 2 Importo – Durata – Opzioni e Rinnovi**

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

Il valore massimo complessivo oggetto della presente RDO posto a base di gara è pari ad € **98.242,30** Iva esclusa

I costi della manodopera relativamente al Servizio sono stimati complessivamente in misura pari ad Euro 127.042,30 € annui, calcolati sulla base della tabella relativa al CCNL Cooperative sociali in vigore, sulla base del fabbisogno di manodopera così suddiviso:

<b>VOCI DI COSTO</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>NUMERO OPERATORI</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>COSTO UNITARIO</b>	<b>ORE SETTIMANA</b>
COORDINATORE	D3/E1	0,39	ANNO	28.756,82 €	15
OPERATORI	C1	0,74	ANNO	27.086,19 €	28

(cucina)					
ASSISTENZA	B1	2,95	ANNO	28.052,69 €	112
(orario con turno)					
PULIZIE	A1	0,55	ANNO	23.616,22 €	21
DERRATE			MESE	1.200,00 €	
ALIMENTARI					
SPESE			MESE	150,00 €	
GESTIONE					
(assicurazione,					
canone					
RAI,manutenzioni,					
materiali di					
consumo,					
telefonia, ecc.					

**La base di gara è al netto della contribuzione a carico dei residenti della struttura quantificate in € 45.000,00 annui.**

### **Articolo. 2.1 - Durata**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di un anno (12 mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro relativo al servizio (Lotto unico).

In caso di estrema e particolare urgenza di svolgimento del servizio da parte della Stazione Appaltante, vista anche la particolare natura dei servizi oggetto della presente gara, nel rispetto delle tempistiche normativamente previste, l'esecuzione dell'appalto potrà avere inizio in data antecedente alla sottoscrizione del relativo Accordo Quadro.

### **Articolo. 2.2 - Opzioni e Rinnovi**

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Per l'esercizio di tale opzione si stima un valore massimo di:

<b>Eventuale proroga tecnica di sei mesi al netto dell'iva</b>	<b>€.</b>	<b>49.121,15</b>
--	-----------	------------------

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari agli importi meglio indicati nella tabella sottostante e calcolati al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

<b>Importo dell'appalto al netto dell'iva</b>	<b>€.</b>	<b>98.242,30</b>
<b>eventuale aumento del quinto</b>	<b>€.</b>	<b>19.648,46</b>
<b>eventuale proroga tecnica</b>	<b>€.</b>	<b>49.121,15</b>

<b>TOTALE</b>	€.	<b>167.011,91</b>
---------------	----	-------------------

### **Articolo 3 - Obiettivi e prestazioni del servizio**

Costituiscono obiettivi del servizio di gestione della Comunità Alloggio:

1. fornire un'accoglienza residenziale definita sulla base di un progetto individualizzato;
2. favorire la socialità degli ospiti e il rispetto delle regole fondamentali per la convivenza;

L'aggiudicatario dovrà dunque assicurare le seguenti prestazioni:

- fornire agli ospiti vitto e alloggio;
- agevolare gli ospiti nello svolgimento delle attività di vita quotidiana;
- favorire momenti di socializzazione sia all'interno che all'esterno della struttura;
- facilitare la comunicazione tra la Comunità Alloggio, gli ospiti, le famiglie, gli A.d.S., il territorio e/o i soggetti ritenuti significativi per gli ospiti;
- partecipare alla stesura del progetto assistenziale con i servizi territoriali all'atto dell'inserimento della persona con disabilità nella Comunità Alloggio;
- gestire il coordinamento degli operatori che svolgono le proprie attività all'interno della struttura;
- attivare, con i servizi sociali e sanitari e con le figure di riferimento degli ospiti, un percorso di monitoraggio al fine di verificare il rispetto dei bisogni delle persone inserite anche in relazione al mantenimento delle loro autonomie;
- monitorare in collaborazione con i servizi competenti il funzionamento della Comunità Alloggio.

### **Articolo. 4 - Destinatari**

La Comunità alloggio accoglie persone con disabilità con età compresa tra i 18 e i 64 anni, con certificazione sanitaria che attesti la capacità di svolgere autonomamente o in maniera parzialmente autonoma gli atti della vita quotidiana.

Per le persone straniere non comunitarie è richiesto il permesso di soggiorno.

Ciascun ospite della comunità alloggio contribuisce al costo del servizio attraverso il versamento diretto all'aggiudicatario di una quota individuale, come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 4/2014 di presa d'atto delle tariffe per i servizi socioassistenziali pari a:

- euro 600,00 mensili se l'inserimento ha carattere residenziale definitivo;
- euro 25,00 giornalieri se l'inserimento ha carattere residenziale temporaneo.

Sono fatte salve eventuali successive modifiche normative.

### ***Articolo. 5 - Modalità di accesso alla Comunità alloggio***

L'accesso alla Comunità alloggio "Rosanna Benzi" avviene prioritariamente su segnalazione dei servizi sociali e sanitari territoriali, con progetto individuale, secondo le seguenti modalità:

- le richieste di soggiorni a carattere temporaneo saranno valutate dall'aggiudicatario direttamente con il servizio proponente, Ambito Territoriale Sociale del Comune di Genova e/o Distretto sanitario della ASL 3 Genovese. L'esito della valutazione dovrà essere comunicato al competente ufficio della Direzione Politiche Sociali (di seguito DPS) del Comune di Genova;
- Le richieste di inserimento definitivo saranno valutate dalla commissione mista composta dalla DPS, dai competenti servizi territoriali e dall'Aggiudicatario;
- in caso di richieste dirette e/o urgenti, l'Aggiudicatario informerà i Servizi sociali e/o sanitari in merito all'avvenuto inserimento al fine di definire il progetto della persona con disabilità.

### ***Articolo. 6 - Organizzazione del servizio e compiti dell'Aggiudicatario***

L'aggiudicatario dovrà gestire la Comunità alloggio impiegando operatori con almeno 24 mesi di esperienza nel settore e ad assumere verso detti operatori, come verso terzi, tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e/o dai propri addetti, nel rispetto delle normative vigenti.

Nel Servizio dovrà operare personale con idonea esperienza, di cui una unità con funzioni di coordinamento con specifica qualifica ( come da prospetto di cui all'articolo 2) , con i seguenti compiti:

- incentivare lo sviluppo dell'autonomia personale degli ospiti;
- prestare aiuto per l'igiene personale degli ospiti;
- preparare, distribuire e aiuto nell'assunzione dei pasti tenendo conto delle diete individuali;
- prestare aiuto per l'igiene degli ambienti e degli spazi di vita;
- favorire nei limiti del possibile l'integrazione sociale degli ospiti mediante lo sviluppo di relazioni positive con il vicinato, i familiari, i parenti, gli amici, gli Amministratori di Sostegno, di seguito A.d.S., le associazioni di volontariato, i gruppi locali;
- collaborare con altre figure professionali quali medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, educatori, A.d.S., insegnanti e responsabili di associazioni, comunità, cooperative, ecc. per la migliore programmazione degli interventi individuali e di rete;
- gestire in collaborazione con gli altri operatori le attività ricreative, educative, culturali e occupazionali.

### ***Articolo. 7 - Utenze***

L'alloggio è di proprietà della Civica Amministrazione, che assume i costi relativi alle utenze, all'amministrazione e alla manutenzione straordinaria.

L'alloggio è messo a disposizione dei destinatari del presente servizio e non è sede di uffici comunali.

### **Articolo. 8 - Personale**

L'operatore part-time con funzioni di coordinamento, inquadrato nella qualifica funzionale D3/E1 del CCNL Cooperative sociali o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento, dovrà presidiare il corretto svolgersi del Servizio, per almeno 15 ore settimanali.

Il personale dipendente di assistenza di cui si avvale l'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio, dovrà essere inquadrato nella qualifica funzionale A1 (per almeno 90 ore mensili) B1 (per almeno 480 ore mensili) e C1 (per almeno n. 120 ore mensili) del CCNL Cooperative sociali o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento, esclusa l'attività di coordinamento.

Gli operatori impiegati dovranno avere un livello di formazione minima, rispetto al loro inquadramento contrattuale, che dovrà consistere in 12 ore totali di cui 4 per la sicurezza sul lavoro e 8 di formazione specifica sulla disabilità.

Il coordinatore dovrà avere crediti formativi di almeno 30 ore.

L'aggiudicatario potrà utilizzare anche altra forma contrattuale prevista dalla normativa, ma dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento.

L'aggiudicatario si assumerà l'onere della copertura assicurativa dei rischi di infortunio relativi sia agli operatori che agli ospiti della struttura, nonché di danni o furti che dovessero subire le attrezzature di proprietà dei terzi e per la responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento dell'attività potrebbero derivare agli utenti o ai terzi.

### **Articolo. 9 - Obblighi dell'Aggiudicatario**

L'Aggiudicatario si impegna a:

- a) garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato e secondo quanto proposto nell'offerta tecnica, che costituiranno parte integrante dell'Accordo Quadro che sarà stipulato;
- b) avere, al momento dell'effettiva decorrenza dell'attività oggetto del presente Capitolato, una sede operativa stabilmente funzionante a Genova con responsabili abilitati al coordinamento del servizio di mediazione e alla gestione dei rapporti con i Servizi comunali coinvolti e in grado di assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo svolgimento del servizio;
- c) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato;
- d) fornire al *Settore Progettazione Operativa Servizi Sociali* della Direzione Politiche Sociali la documentazione richiesta e sottoscrivere l'Accordo quadro e i relativi contratti applicativi;
- e) inviare al *Settore Progettazione Operativa Servizi Sociali* della Direzione Politiche Sociali l'elenco nominativo del personale impiegato nel Servizio, corredato dai seguenti dati:

- per gli operatori retribuiti: anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time), ore settimanali dedicate al servizio, ore dedicate ad altri servizi;

- per eventuali volontari: anagrafe, residenza.

Ogni aggiornamento dell'elenco dovrà essere comunicato tempestivamente dall'aggiudicatario al suddetto ufficio prima che tale aggiornamento diventi operativo;

f) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;

g) applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni;

h) stipulare idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte ed a manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico-economica, igienico-sanitaria, organizzativa-gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;

i) rispettare quanto previsto dalla Legge 81/2008 in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;

j) garantire l'erogazione delle prestazioni senza soluzione di continuità, anche in caso di assenza temporanea degli operatori (per ferie, malattia, ecc...), attraverso sostituzioni con operatori ugualmente qualificati;

l) garantire l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori nel corso dell'attività oggetto del presente Capitolato

m) non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente relative al presente capitolato;

n) rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o sensibili secondo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati come disposto dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che modifica il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

o) mantenere rapporti di collaborazione continuativi con la Direzione Politiche Sociali e con i Servizi Territoriali per la progettazione, promozione e realizzazione delle attività relative alla gestione della Comunità alloggio e per la definizione e il monitoraggio dei Piani di assistenza individuali – PIA;

p) fornire alla Direzione Politiche Sociali- *Settore Progettazione Operativa Servizi Sociali* l'attestazione delle generalità degli ospiti della struttura;



q) compilare e aggiornare i turni del personale, distinti tra operatori in servizio e volontari, con rilevazione della presenza degli operatori.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a:

- consentire agli uffici competenti del Comune l'accesso ai locali per l'esecuzione di ispezioni e i lavori ritenuti necessari, per la conservazione delle cose e dei servizi comuni.
- comunicare ai competenti uffici comunali la presenza di qualunque guasto che possa arrecare danno alle parti comuni o alle altre proprietà private. I maggiori danni causati dall'omissione o dal ritardo della denuncia saranno posti a carico dell'inadempiente;
- eseguire la manutenzione ordinaria alle parti interne, in particolare:
  - a) alla cura dei locali: tinteggiatura dei locali ogni qualvolta sia necessario per mantenere lo stato di decoro e pulizia con tenuta del registro degli interventi effettuati;
  - b) all'impianto elettrico: provvedere a tutti quegli interventi riferiti a sostituzioni delle lampadine, sostituzione a seguito di malfunzionamento delle prese, pulsanti luce ecc.;
  - c) all'impianto idrico - sanitario (completa sostituzione degli elementi del bagno eventualmente danneggiati per colpa o dolo da parte degli ospiti);
  - d) alla cura dei serramenti interni ed esterni ed alla sostituzione, in particolare, della porta di accesso alla struttura a seguito dell'eventuale furto delle chiavi o alla rottura della stessa da parte degli ospiti.

La manutenzione straordinaria è a carico del proprietario dell'immobile.

L'aggiudicatario deve assicurare che i locali siano mantenuti in condizioni di pulizia ed ordine tali da garantire il benessere degli ospiti

### ***Articolo. 10 - Obblighi del Comune***

Sono a carico del Comune di Genova le spese relative a:

- utenze;
- manutenzione straordinaria della struttura;
- gestione calderine;
- manutenzione ascensore.

### ***Articolo. 11 - Corrispettivo e modalità di pagamento***

Il Comune di Genova corrisponderà all'aggiudicatario il corrispettivo contrattuale in rate mensili di pari importo previa presentazione di fattura elettronica da parte dell'aggiudicatario.

Tali fatture elettroniche dovranno contenere:

- numerazione progressiva,
- data di emissione,

- numero dell'ordine,
- intestazione del Soggetto competente,
- titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo
- CIG (Codice identificativo della Gara)
- Codice Univoco Ufficio della Direzione Politiche Sociali (R224QF).

Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Devono essere rendicontati con cadenza mensile quale parte integrante della fatturazione:

- numero e generalità delle persone accolte;
- indicazione del soggetto inviante;
- presenze giornaliera.

Alla scadenza l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla Direzione Politiche Sociali, *Settore Progettazione Operativa Servizi Sociali*, una relazione concernente l'andamento tecnico del servizio con l'indicazione, in particolare, di:

- attività svolte;
- raggiungimento degli obiettivi relativi al presente accordo quadro;
- dati mensili e complessivi relativi alle persone inserite con riferimento a età, sesso, nazionalità, periodo di permanenza, soggetti invianti;
- operatori volontari.

Previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario accertata attraverso il DURC, la Direzione Politiche Sociali provvederà alla liquidazione delle stesse entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. In caso di irregolarità del DURC, procederà nei modi e ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.

Si stabilisce sin d'ora che il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Aggiudicatario, del rimborso di spese, del pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento della fatturazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente

dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG).

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Aggiudicatario non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a 10.000 Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di 10.000 Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Il S.A. si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

### ***Articolo. 12 - Controlli***

Il Comune di Genova, potrà effettuare controlli in ogni momento, mediante proprio personale, sul servizio reso dall'Aggiudicatario.

### ***Articolo. 13 – Penali***

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

- a) parziale o mancata esecuzione del servizio secondo le modalità richieste dal presente capitolato, dal progetto che costituirà parte integrante del contratto e dal PAI: fino ad un massimo di euro 500;
- b) parziale o mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato e relative agli adempimenti documentali: fino ad un massimo di euro 200;
- c) parziale o mancata esecuzione del tempestivo intervento di manutenzione ordinaria nei locali: fino ad un massimo di euro 300;
- d) parziale o mancato rispetto dell'obbligo posto a carico dell'Aggiudicatario di mantenere i locali comuni dettagliati art. 11 del presente capitolato, puliti ed in ordine: fino ad un massimo di euro 300;

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'Aggiudicatario non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

Il Comune si riserva di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'impresa aggiudicataria.

#### ***Articolo. 14 - Inadempienze e risoluzione del contratto***

Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto nel presente atto, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

Qualora il Comune dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, contesterà l'inadempienza all'Aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, il Comune richiamerà l'Aggiudicatario al rispetto del contratto ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

Il contratto si intende risolto, nel caso di cessazione dell'attività dell'Aggiudicatario, cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune di Genova.

Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità dell'Aggiudicatario nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, lo stesso ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Genova.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'appaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il contratto è risolto inoltre di diritto qualora si verificasse la mancata assunzione dei soggetti che ne hanno titolo e volontà di cui all'offerta tecnica del disciplinare di gara. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte del Comune di azioni dell'Aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Infine, in conformità alle disposizioni normative vigenti, si procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e l'Aggiudicatario rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

### **Articolo. 15 – Subappalto**

È vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

### **Articolo. 16 - Norme di Sicurezza**

In accordo alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n.3/2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", nonché il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, contemplato dall'Art. 26, commi 3-5-6 del D.Lgs 81/2008, prevede l'obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore di servizi e/o forniture attraverso l'elaborazione di un "documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI), nel quale, mettendo in relazione i rischi presenti nei luoghi e nei cicli produttivi del committente in cui verrà espletata l'attività oggetto dell'accordo quadro di servizi e/o forniture con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, dovranno essere indicate le misure adottate per l'eliminazione o riduzione al minimo delle c.d. "interferenze".

Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore di servizi e/o forniture o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

L'analisi svolta al fine di individuare le possibili sopracitate interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'accordo quadro, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini ed ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n. 81/08, da cui discende che il costo della sicurezza interferenze è pari a zero.

Tuttavia, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del Responsabile del Procedimento analizzare la presenza possibile di interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

#### **A) - Disposizioni in materia di sicurezza**

E' fatto obbligo all'aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia (Legge 81/2008);

#### **B) - Referenti della sicurezza**

L'aggiudicatario deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco.

#### **C) - Imposizione del rispetto delle norme e dei regolamenti**

L'aggiudicatario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

### ***Articolo. 17 - Responsabilità***

L'Aggiudicatario sarà il solo e unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'ente Aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

### ***Articolo. 18 - Trattamento dei dati personali***

Per l'esecuzione del servizio in oggetto che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, il Comune di Genova, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina l'Aggiudicatario responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 4, punto 8 del Regolamento (UE) 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare. L'Aggiudicatario dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali. L'Aggiudicatario, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi del GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.

Le attività dell'Aggiudicatario comportano il trattamento dei seguenti dati personali nomi, cognomi, anno nascita, luogo nascita, residenza/abitazione, codice avviamento postale, numero/i telefonico/i, codici fiscali, distretto sociosanitario di appartenenza, condizione familiare.

L'Aggiudicatario è tenuto a:

1. trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel GDPR e solo per i fini indicati dal contratto;
2. trattare i dati secondo le istruzioni documentate del titolare del trattamento dei dati;
3. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
4. redigere, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento;
5. mettere in atto misure tecniche e organizzative tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come

anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  - b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
  - c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
  - d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento
6. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
  7. informare e coinvolgere tempestivamente il titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;
  8. assistere, tenendo conto della natura del trattamento, il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
  9. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;
  10. concordare con il titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy e assistere il titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).

Il responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro responsabile se non previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento: quando l'Aggiudicatario intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione al titolare del trattamento con congruo preavviso.

Nel caso in cui il responsabile del trattamento (responsabile primario) ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto per il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 GDPR).

L'Aggiudicatario in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente contratto le parti indicheranno i referenti ed i relativi elementi di contatto.

L'Aggiudicatario è altresì obbligato:

- ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione;
- su scelta del titolare del trattamento, è tenuto a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.